

## **Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate**

Concluso il 16 agosto 2006  
Entrato in vigore con scambio di note il 1° febbraio 2007  
(Stato 30 gennaio 2007)

---

*Il Consiglio federale svizzero  
e  
il Governo della Repubblica Francese,  
qui di seguito denominati «Parti»,*

*desiderando garantire la protezione delle informazioni e dei materiali classificati scambiati o prodotti tra i due Stati o tra organismi pubblici o privati sottoposti alle rispettive leggi e regolamentazioni nazionali,*

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1** Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- 1.1 per «informazioni classificate» si intendono le informazioni, i documenti e i materiali, qualunque sia la forma, la natura o la modalità di trasmissione, elaborati o in corso di elaborazione, ai quali è stato attribuito un grado di classificazione o un contrassegno di sensibilità e che, nell'interesse della sicurezza nazionale e conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali delle Parti, necessitano di una protezione contro ogni violazione, distruzione, sottrazione, divulgazione, perdita, accesso da parte di persone non autorizzate o qualsiasi altro tipo di compromissione;
- 1.2 per «contratto classificato» o «contratto provvisto di clausole di sicurezza» si intende un contratto, un subcontratto o un progetto la cui elaborazione ed esecuzione richiedono l'accesso a informazioni classificate o l'utilizzazione e la produzione di informazioni classificate;
- 1.3 per «contraente» si intende ogni individuo o persona giuridica avente capacità giuridica per negoziare e concludere contratti classificati o contratti provvisti di clausole di sicurezza;
- 1.4 per «autorità nazionale di sicurezza» (ANS) si intende l'autorità nazionale responsabile del controllo generale e dell'applicazione del presente Accordo per ciascuna delle Parti;

RU 2007 257

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

- 1.5 per «autorità di sicurezza competenti» si intende ogni autorità di sicurezza designata (ASD) o ogni altro ente competente autorizzato conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali delle Parti e responsabile dell'applicazione del presente Accordo nei settori interessati;
- 1.6 per «Parte d'origine» si intende la Parte, compresi gli organismi pubblici o privati sottoposti alle sue leggi e regolamentazioni nazionali, che fornisce o trasmette un'informazione classificata all'altra Parte;
- 1.7 per «Parte destinataria» si intende la Parte, compresi gli organismi pubblici o privati sottoposti alle sue leggi e regolamentazioni nazionali, alla quale sono trasmesse le informazioni classificate;
- 1.8 per «Parte ospitante» si intende la Parte sul cui territorio si svolge una visita;
- 1.9 per «necessità di conoscere» si intende la necessità di avere accesso a informazioni classificate nel quadro di una determinata funzione ufficiale e per eseguire una missione specifica;
- 1.10 per «Stato terzo» si intende ogni Stato, organizzazione internazionale, ente o cittadino di qualsiasi Stato, che non è Parte nel presente Accordo.

## **Art. 2** Campo d'applicazione

Il presente Accordo costituisce la regolamentazione di sicurezza comune applicabile a ogni scambio di informazioni classificate tra le Parti o tra i loro organismi pubblici o privati sottoposti alle loro leggi e regolamentazioni nazionali.

## **Art. 3** Autorità nazionali di sicurezza

L'autorità nazionale di sicurezza di ciascuna delle Parti è:

*per la Confederazione Svizzera:*

Stato maggiore del capo dell'esercito  
Protezione delle informazioni e delle opere  
Papiermühlestrasse 20  
CH-3003 BERNA

*per la Repubblica Francese:*

Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.)  
51, bd de Latour-Maubourg  
75700 PARIS 07 SP

Le Parti si informano reciprocamente di ogni eventuale cambiamento riguardante l'autorità nazionale di sicurezza e le loro autorità di sicurezza competenti mediante nota diplomatica.

**Art. 4** Principi di sicurezza

- 4.1 Conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni nazionali, le Parti adottano misure adeguate per proteggere le informazioni classificate che sono trasmesse, ricevute o prodotte in virtù del presente Accordo e applicano a dette informazioni un livello di protezione equivalente a quello applicato alle proprie informazioni classificate nazionali, come definito nel paragrafo 5.1.
- 4.2 Al ricevimento delle informazioni classificate provenienti dalla Parte d'origine, la Parte destinataria appone la propria classificazione nazionale conformemente alle equivalenze definite nel paragrafo 5.1.
- 4.3 L'accesso alle informazioni classificate è strettamente riservato ai cittadini delle Parti che hanno ottenuto un'abilitazione di livello adeguato e le cui funzioni rendono indispensabile l'accesso a dette informazioni in base alla «necessità di conoscere».
- 4.4 La Parte destinataria non può declassare né declassificare un'informazione classificata trasmessa dalla Parte d'origine senza l'accordo scritto preliminare di quest'ultima.
- 4.5 Le Parti si informano reciprocamente in modo tempestivo riguardo a qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla protezione delle informazioni classificate scambiate o prodotte in virtù del presente Accordo.
- 4.6 Le informazioni classificate trasmesse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli per i quali sono trasmesse e che sono previsti dagli accordi o dagli strumenti contrattuali conclusi tra le Parti.
- 4.7 Le Parti vigilano affinché siano soddisfatti tutti i requisiti prescritti dalle loro leggi e regolamentazioni di sicurezza nazionali concernenti la sicurezza delle agenzie, degli uffici e delle installazioni sottoposti alla loro giurisdizione, segnatamente per mezzo di visite d'ispezione e di controlli.

**Art. 5** Classificazioni di sicurezza ed equivalenze

- 5.1 Le Parti s'impegnano a garantire la protezione delle informazioni classificate scambiate e adottano l'equivalenza dei livelli di classificazione di sicurezza definiti nella seguente tabella:

SVIZZERA	FRANCIA
SECRET/SEGRETO/GEHEIM	SECRET DEFENSE
CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE/ VERTRAULICH	CONFIDENTIEL DEFENSE

- 5.2 La Repubblica Francese tratta e protegge le informazioni recanti la menzione «INTERNE A L'OFFICE/INTERNE AU SERVICE», trasmesse dalla Confederazione Svizzera, conformemente alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali in vigore relative alle informazioni protette ma non classificate recanti la menzione «DIFFUSION RESTREINTE».

- 5.3 La Confederazione Svizzera tratta e protegge le informazioni non classificate recanti la menzione di protezione «DIFFUSION RESTREINTE», trasmesse dalla Francia, conformemente alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali in vigore relative alla protezione delle informazioni recanti la menzione «INTERNE A L'OFFICE/INTERNE AU SERVICE».
- 5.4 Quando, per ragioni di sicurezza particolari, la Parte d'origine esige che l'accesso a informazioni classificate «SECRET DEFENSE»/«SECRET/SEGRETO/GEHEIM» o «CONFIDENTIEL DEFENSE»/«CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE/VERTRAULICH» sia limitato alle persone che possiedono esclusivamente la cittadinanza delle Parti, tali informazioni portano la menzione della loro classificazione e l'indicazione supplementare «SPECIAL FRANCE – SUISSE».
- 5.5 Le ANS o le autorità di sicurezza competenti si informano reciprocamente in merito a ogni contrassegno di protezione supplementare che potrebbe essere scambiato o prodotto nel quadro del presente Accordo.
- 5.6 Allo scopo di mantenere norme di sicurezza comparabili e su richiesta di una delle Parti, ciascuna di esse fornisce tutte le informazioni necessarie circa le leggi, le regolamentazioni e le procedure di sicurezza nazionali applicate per garantire la sicurezza delle informazioni classificate. Le Parti acconsentono a facilitare i contatti tra le loro ANS o le loro autorità di sicurezza competenti.

#### **Art. 6** Procedura di abilitazione di sicurezza

- 6.1 Per l'accesso a informazioni classificate «CONFIDENTIEL DEFENSE»/«CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE/VERTRAULICH» o di livello superiore, ciascuna delle Parti esegue una procedura di abilitazione di sicurezza conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali.
- 6.2 In caso di abilitazione di sicurezza di un cittadino di una delle Parti che ha soggiornato o soggiorna ancora sul territorio dell'altra Parte, le ANS delle Parti si prestano assistenza conformemente alle loro leggi e regolamentazioni nazionali.
- 6.3 Le Parti riconoscono reciprocamente le abilitazioni di sicurezza rilasciate ai loro cittadini nel quadro dell'accesso alle informazioni classificate.
- 6.4 Se l'ANS o le autorità di sicurezza competenti di una delle Parti ritengono che una società registrata sul loro territorio nazionale è di proprietà o sotto l'influenza di uno Stato terzo i cui obiettivi non sono compatibili con i propri interessi, a tale società non sarà rilasciato alcun certificato di abilitazione. L'ANS o le autorità di sicurezza competenti della Parte che ha presentato la domanda di abilitazione saranno avvertite senza indugio.
- 6.5 Le ANS o autorità di sicurezza competenti si informano reciprocamente sui cambiamenti concernenti le abilitazioni di sicurezza dei loro cittadini nel quadro del presente Accordo, segnatamente in caso di revoca dell'abilitazione o di abbassamento del suo livello.

**Art. 7** Utilizzazione di informazioni classificate

- 7.1 La Parte destinataria non divulga informazioni classificate scambiate o elaborate nel quadro del presente Accordo ad alcuno Stato terzo senza il consenso scritto preliminare dell'ANS o delle autorità di sicurezza competenti della Parte d'origine.
- 7.2 Le informazioni classificate elaborate congiuntamente dalle Parti nell'ambito di accordi, di contratti o di qualsiasi altra attività comune non possono essere declassati, declassificati o trasmessi a uno Stato terzo senza il consenso scritto preliminare dell'altra Parte.
- 7.3 Prima di trasmettere ai contraenti qualsiasi informazione classificata ricevuta dalla Parte d'origine, le autorità di sicurezza competenti della Parte destinataria:
- a) si assicurano che i contraenti e le loro installazioni siano in grado di fornire una protezione adeguata alle informazioni classificate;
  - b) attribuiscono il livello di abilitazione richiesto alle installazioni del contraente interessato;
  - c) attribuiscono il livello di abilitazione richiesto alle persone che hanno la «necessità di conoscere»;
  - d) si assicurano che tutte le persone che hanno accesso alle informazioni classificate siano informate delle loro responsabilità derivanti dalle leggi e regolamentazioni nazionali in vigore;
  - e) effettuano controlli di sicurezza nelle installazioni interessate.

**Art. 8** Traduzione, riproduzione e distruzione

- 8.1 La Parte destinataria garantisce che le riproduzioni e le traduzioni prodotte siano contrassegnate in maniera identica agli originali e assicura loro la medesima protezione.
- 8.2 La traduzione e la riproduzione delle informazioni classificate «SECRET DEFENSE»/«SECRET/SEGRETO/GEHEIM» sono autorizzate unicamente con il consenso scritto dell'ANS o delle autorità di sicurezza competenti della Parte d'origine.
- 8.3 Le informazioni classificate sono distrutte in modo tale che la loro ricostituzione totale o parziale risulti impossibile.

**Art. 9** Trasmissione tra le Parti

- 9.1 Le informazioni classificate sono trasmesse da una Parte all'altra per via diplomatica conformemente alle leggi e regolamentazioni nazionali della Parte d'origine.
- 9.2 Le ANS o le autorità di sicurezza competenti possono convenire di comune accordo di trasmettere le informazioni classificate con mezzi diversi dalla via diplomatica, nella misura in cui detta modalità di trasmissione si riveli inadeguata o di difficile impiego.

- 9.3 Le trasmissioni soddisfano i seguenti requisiti:
- a) il latore dispone di un'abilitazione di sicurezza adeguata;
  - b) la Parte d'origine tiene un registro delle informazioni classificate trasferite e un estratto di tale registro è fornito, su richiesta, alla Parte destinataria;
  - c) le informazioni classificate sono debitamente imballate e sigillate conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali della Parte d'origine;
  - d) la ricezione delle informazioni classificate è confermata senza indugio per scritto.
- 9.4 La trasmissione di una grande quantità d'informazioni classificate è organizzata caso per caso tra le ANS o le rispettive autorità di sicurezza competenti.
- 9.5 La trasmissione elettronica d'informazioni classificate ha luogo unicamente in forma cifrata, utilizzando metodi e dispositivi di cifratura concordati tra le ANS o le rispettive autorità di sicurezza competenti.

**Art. 10** Contratti classificati o contratti provvisti di clausole di sicurezza

- 10.1 Prima di ogni scambio d'informazioni classificate, le autorità di sicurezza competenti della Parte d'origine notificano alle autorità di sicurezza competenti della Parte destinataria ogni contratto classificato o contratto provvisto di clausole di sicurezza. Tale notifica deve indicare il più alto livello di classificazione delle informazioni implicate nel contratto.
- 10.2 Una Parte intenzionata a concludere o ad autorizzare uno dei suoi contraenti a concludere un contratto classificato o un contratto provvisto di clausole di sicurezza con un contraente dell'altra Parte si assicura presso l'ANS o presso le autorità di sicurezza competenti dell'altra Parte che quest'ultimo sia in possesso del livello di abilitazione adeguato indispensabile all'esecuzione di tale contratto. Se non è il caso, l'ANS o le autorità di sicurezza competenti della Parte destinataria avviano una procedura di abilitazione del livello richiesto.
- 10.3 Prima di concludere un contratto classificato o un contratto provvisto di clausole di sicurezza con un contraente sottoposto alla giurisdizione dell'altra Parte o di autorizzare uno dei suoi contraenti a concludere un contratto classificato o un contratto dotato di clausole di sicurezza sul territorio dell'altra Parte, la Parte interessata riceve preliminarmente la garanzia scritta dell'ANS o delle autorità di sicurezza competenti dell'altra Parte che il contraente proposto ha ricevuto un'abilitazione di livello adeguato e ha adottato tutte le misure di sicurezza appropriate indispensabili alla protezione delle informazioni classificate.
- 10.4 Per ogni strumento contrattuale che comporta informazioni classificate è stabilito un allegato di sicurezza. In tale allegato, l'ANS o le autorità di sicurezza competenti della Parte d'origine precisano ciò che deve essere protetto dalla Parte destinataria e il pertinente livello di classificazione applicabile.

- Soltanto la Parte d'origine può modificare il livello di classificazione di una informazione definito in un allegato di sicurezza.
- 10.5 Ogni contratto classificato o contratto provvisto di clausole di sicurezza contiene disposizioni relative alle istruzioni di sicurezza e una guida di classificazione. Tali istruzioni sono coerenti con quelle impartite dalle autorità di sicurezza competenti della Parte d'origine.
  - 10.6 L'ANS o le autorità di sicurezza competenti della Parte d'origine trasmettono una copia dell'allegato di sicurezza all'ANS o alle autorità di sicurezza competenti dell'altra Parte.
  - 10.7 Le autorità di sicurezza competenti della Parte sul cui territorio dev'essere eseguito il lavoro vigilano affinché, nel quadro dell'esecuzione di contratti classificati o di contratti provvisti di clausole di sicurezza, sia applicato e mantenuto un livello di sicurezza equivalente a quello necessario per la protezione dei propri contratti classificati o contratti provvisti di clausole di sicurezza.
  - 10.8 Prima di concludere un contratto classificato o un contratto provvisto di clausole di sicurezza con un subcontraente, il contraente riceve l'autorizzazione delle proprie autorità di sicurezza competenti. I subcontraenti osservano le stesse condizioni di sicurezza stabilite per il contraente.

#### **Art. 11**           Visite

- 11.1 Le visite alle installazioni di una delle Parti nelle quali un rappresentante dell'altra Parte ha accesso a informazioni classificate o a siti nei quali è possibile accedere direttamente a tali informazioni, sottostanno a un'autorizzazione scritta preliminare dell'ANS o delle autorità di sicurezza competenti della Parte ospitante.
- 11.2 Le visite alle installazioni di una delle Parti da parte di cittadini di uno Stato terzo che implicano l'accesso a informazioni classificate scambiate o prodotte tra le Parti, o a siti nei quali è possibile accedere direttamente a tali informazioni, sottostanno a un'autorizzazione scritta preliminare delle ANS o delle autorità di sicurezza competenti delle Parti.
- 11.3 Le visite di cui ai paragrafi 11.1 e 11.2 implicano che ogni visitatore abbia un'abilitazione di sicurezza adeguata nonché la «necessità di conoscere».
- 11.4 Quando l'accesso a informazioni classificate «SECRET DEFENSE»/«SECRET/SEGRETO/GEHEIM» o «CONFIDENTIEL DEFENSE»/«CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE/VERTRAULICH» è indispensabile, le domande di visita sono trattate direttamente tra le ANS o le rispettive autorità di sicurezza competenti. Le domande di visita sono presentate almeno tre (3) settimane prima della data proposta per la visita. Le domande di visita contengono le informazioni menzionate nell'allegato al presente Accordo.
- 11.5 Ciascuna Parte può richiedere un'autorizzazione di visita per un periodo massimo di dodici (12) mesi. Se una singola visita non può essere conclusa entro il termine previsto dall'autorizzazione di visita, o se una proroga del

periodo previsto dall'autorizzazione di visita è indispensabile, la Parte richiedente può domandare una nuova autorizzazione di visita a condizione che sia effettuata almeno tre (3) settimane prima della scadenza dell'autorizzazione in corso.

- 11.6 Tutti i visitatori rispettano le leggi, le regolamentazioni e le istruzioni di sicurezza della Parte ospitante.

#### **Art. 12**            Visite multiple

- 12.1 Le Parti possono redigere un elenco del personale autorizzato a effettuare più visite in relazione a qualsiasi progetto, programma o contratto particolare, conformemente alle condizioni generali concordate tra le ANS o le autorità di sicurezza competenti delle Parti. Inizialmente, tali elenchi sono validi per una durata di dodici (12) mesi; tale durata può essere prorogata, d'intesa tra le ANS o le autorità di sicurezza competenti delle Parti, per periodi ulteriori che non superino un massimo complessivo di dodici (12) mesi.
- 12.2 Gli elenchi menzionati nel paragrafo 12.1 sono redatti conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali della Parte ospitante. Una volta approvati tali elenchi, le condizioni generali di tutte le singole visite possono essere disciplinate direttamente dagli stabilimenti che le persone menzionate in detti elenchi visiteranno.

#### **Art. 13**            Violazione delle leggi e delle regolamentazioni relative alla protezione delle informazioni classificate

- 13.1 Nei casi in cui una violazione delle regolamentazioni nazionali relative alla protezione delle informazioni classificate trasmesse nel quadro del presente Accordo non può essere esclusa, o qualora essa sia presunta o scoperta, segnatamente in caso di perdita o di qualsiasi altro tipo di compromissione effettiva o sospetta, l'ANS o le autorità di sicurezza competenti dell'altra Parte devono essere informate immediatamente per scritto.
- 13.2 La notifica deve essere sufficientemente dettagliata affinché la Parte d'origine possa procedere a una valutazione completa delle conseguenze.
- 13.3 La Parte che ha scoperto o che sospetta la violazione avvia immediatamente un'inchiesta (se necessario con il concorso dell'altra Parte) conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali in vigore nello Stato interessato. La Parte che conduce l'inchiesta informa tempestivamente l'ANS o le autorità di sicurezza competenti dell'altra Parte delle circostanze, dei risultati dell'inchiesta, delle misure adottate e dei correttivi apportati.

**Art. 14** Spese

- 14.1 In linea di principio, l'esecuzione del presente Accordo non comporta alcuna spesa specifica.
- 14.2 Le eventuali spese incorse da una delle Parti a seguito dell'applicazione del presente Accordo sono interamente a carico di tale Parte, nei limiti delle proprie disponibilità budgetarie.

**Art. 15** Composizione delle controversie

- 15.1 Tutte le controversie connesse con l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sono composte esclusivamente mediante consultazioni fra le Parti, senza fare ricorso a terzi.
- 15.2 Per la durata della controversia, le Parti continuano ad adempiere gli obblighi derivanti dal presente Accordo.

**Art. 16** Disposizioni finali

- 16.1 Il presente Accordo abroga e sostituisce la Convenzione relativa alla protezione/tutela del segreto di difesa nazionale/difesa nazionale militare fatta a Parigi il 22 marzo 1972 e a Berna il 23 marzo 1972<sup>2</sup>.
- 16.2 Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Le Parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo, che diventa effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica.
- 16.3 Se necessario, le ANS o le autorità di sicurezza competenti delle Parti si consultano in merito agli aspetti tecnici specifici riguardanti l'applicazione del presente Accordo e possono concludere, caso per caso, qualsiasi strumento giuridico appropriato o protocollo di sicurezza specifico inteso a completare il presente Accordo.
- 16.4 Ogni Parte comunica tempestivamente all'altra Parte qualsiasi modifica delle proprie leggi e regolamentazioni nazionali che potrebbe avere ripercussioni sulla protezione delle informazioni classificate in virtù del presente Accordo. In tal caso, le Parti si consultano allo scopo di esaminare eventuali modifiche al presente Accordo. Nel frattempo, le informazioni classificate continuano a essere protette conformemente alle presenti disposizioni.
- 16.5 Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate, per scritto, di comune accordo tra le Parti. Tali modifiche diventano effettive secondo le modalità previste nel paragrafo 16.2.
- 16.6 Il presente accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle informazioni scambiate nel quadro del presente Accordo.

<sup>2</sup> Non pubblicata nella RU.

*In fede di che*, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati all'uopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Soletta, il 16 agosto 2006, in due esemplari in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

Urs Freiburghaus

Per il Governo  
della Repubblica Francese:

Jean-Didier Roisin

*Allegato*

La domanda di visita di cui agli articoli 11 e 12 deve contenere le seguenti informazioni:

- a) cognome e nome del visitatore, data e luogo di nascita, nazionalità e numero del passaporto o della carta d'identità;
- b) professione e funzione del visitatore, nome dello stabilimento o dell'organismo presso cui è impiegato;
- c) livello di abilitazione di sicurezza del visitatore, autenticato da un certificato di sicurezza rilasciato dall'autorità competente della Parte richiedente;
- d) data proposta per la visita e durata prevista;
- e) scopo della visita e indicazioni necessarie a precisare i temi da trattare implicanti informazioni classificate nonché i pertinenti livelli di classificazione;
- f) denominazione degli stabilimenti, delle installazioni e dei locali oggetto della visita;
- g) cognomi e nomi delle persone che riceveranno il visitatore;
- h) data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente della Parte richiedente.

